

AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

- e -

FONDAZIONE CONTESSA LENE THUN ONLUS

ACCORDO

A handwritten signature in dark ink, consisting of a stylized, cursive letter 'S' or 'J' with a long, sweeping tail.

TRA

(A) **Fondazione Contessa Lene Thun Onlus**, con sede in 39100 Bolzano (Italia), Via Galvani n.29, P.IVA / codice fiscale 02490260219, in persona del suo legale rappresentante GERHART GOSTNER,

(di seguito anche indicata "**Fondazione Thun Onlus**" o "**Fondazione**")

E

(B) **Azienda Ospedaliera di Cosenza** sita in Cosenza, Via S. Martino snc, P.I. 01987250782 (di seguito "**Ospedale di Cosenza**" o "**Ospedale**")

di seguito altresì congiuntamente indicate "**Parti**",

PREMESSO CHE:

- a) la **Fondazione Thun Onlus** è un ente non profit, una Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale O.N.L.U.S., con lo scopo di promuovere, sostenere e condurre iniziative educative, di istruzione e formazione, nei confronti ed a beneficio esclusivo di persone disagiate e/o svantaggiate per condizioni economiche, fisiche, psichiche, sociali e familiari;
- b) L'A.O. di Cosenza è un Ente di ricovero, impegnato ad assicurare una vasta gamma di prestazioni e servizi sanitari mediante reparti di degenza e numerosi servizi di diagnosi e cura, distribuiti su 3 presidi ospedalieri;
- c) Entrambe le **Parti** hanno interesse ad avviare un **Progetto** finalizzato alla realizzazione e allo sviluppo di attività di terapia ricreativa. La realizzazione del **Progetto** risulta di prioritaria importanza specialmente **nel reparto di Pediatria** posto che permetterebbe di migliorare le condizioni di degenza dei fanciulli, offrendo, oltre ad una piacevole distrazione, anche un'occasione di crescita e di sviluppo delle abilità manuali.

TANTO PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1. Premesse

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte essenziale ed integrante del presente **Accordo**.

Articolo 2. Oggetto dell'Accordo

1. Il presente **Accordo** è finalizzato alla realizzazione di un'attività permanente di terapia ricreativa, da attuare prevalentemente, ma non in via esclusiva, attraverso la modellazione della ceramica (di seguito indicato come "**Progetto**" e/o "**Laboratorio**").
2. Con la stipulazione del presente **Accordo** le **Parti** definiscono e regolano i reciproci rapporti e interessi in relazione alla realizzazione ed allo sviluppo del **Progetto**.

Articolo 3. Obblighi della Fondazione

1. La **Fondazione Thun Onlus** si impegna a sostenere tutte le spese di gestione relative all'attività in oggetto, provvedendo pertanto a gestire e coordinare a proprie spese l'attività dei volontari, nonché a retribuire il personale eventualmente chiamato a prestare il proprio servizio per la realizzazione del **Progetto**.
2. La **Fondazione Thun Onlus** si obbliga inoltre a predisporre tutti i materiali che possano rendersi necessari a tal fine; si accollerà pertanto tutti i costi attinenti alla fornitura dei materiali utilizzati, così come i costi relativi alla lavorazione e alla cottura della ceramica.
3. La **Fondazione Thun Onlus** - e con essa il personale ed i volontari che per questa operano - si impegna inoltre a rispettare, nello svolgimento del **Progetto** e delle relative iniziative, tutte le indicazioni igienico-sanitarie predisposte dall'**Ospedale di Cosenza**.

Articolo 4. Obblighi dell'Ospedale di Cosenza.

1. Spetterà all'**Ospedale** mettere a disposizione, a titolo gratuito, per tutta la durata del presente **Accordo**, d'intesa con il Responsabile della struttura, i locali dedicati all'esercizio delle attività di cui al presente **Accordo**; tali spazi devono essere adeguati al concreto svolgimento del **Progetto**.
2. L'**Ospedale** garantisce l'accesso e la sosta a tutti i mezzi utilizzati solo ai fini di carico e scarico.
3. L'**Ospedale** garantisce inoltre la pulizia e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei suddetti locali, nonché il mantenimento di un'adeguata illuminazione e riscaldamento.

Articolo 5. Durata dell'Accordo

1. Le **Parti** pattuiscono che il presente **Accordo** avrà durata di 3 (tre) anni, e potrà essere rinnovato previo accordo fra le **Parti**, le quali avranno il diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto; tale intenzione dovrà esser comunicata all'altra **Parte** a mezzo di raccomandata a/r ovvero PEC (Posta Elettronica Certificata) con un preavviso di almeno 1 (uno) mese.

Articolo 6. Modifica del contratto

1. Ogni eventuale modifica e/o integrazione al presente **Accordo** dovrà espressamente essere concordato per iscritto e con l'esatta indicazione della clausola che si intende modificare e/o integrare. Ciascuna delle **Parti** si riserva il diritto di non riconoscere modifiche di fatto alle pattuizioni contrattuali che dovessero intervenire nello svolgimento del rapporto se introdotte unilateralmente, anche in buona fede, dall'altra **Parte**.
2. Se una qualunque delle disposizioni dell'**Accordo** divenga nulla o sia annullata, questa sarà considerata come non apposta, ma non comporterà la nullità o la caducità delle altre clausole del contratto. Le **Parti** si impegnano ad agire con correttezza e buona fede per sostituire tutte le clausole nulle o annullate con clausole nuove il più possibile aderenti all'intenzione iniziale delle Parti medesime.

Articolo 7. Risoluzione, inadempimento

1. Qualora nel corso dell'espletamento degli obblighi inerenti il presente **Accordo** si verificano gravi e perduranti carenze e/o inadempimenti accertati a carico di una delle **Parti**, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il mancato rispetto di quanto pattuito agli Artt. 3 e 4, l'altra **Parte** avrà diritto a risolvere il presente **Accordo** con effetto immediato, fatto salvo il risarcimento del danno.

Articolo 8. Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni previste dal presente **Accordo**, o che si riferiscano all'**Accordo**, possono essere effettuate per iscritto, trasmesse a mano o tramite corriere, messaggio e-mail, a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) ai seguenti riferimenti:

- per **Fondazione Thun Onlus**

Via Galvani n. 29

39100 Bolzano

PEC: fondazionelenethun_pec@legalmail.it

mail: fondazione@lenethun.org

tel. 0471 245938

- per l'**Ospedale di Cosenza**

Dott.ssa Maria Daniela Borselli

0984-681343

PEC: direzione.generale@pec.aocs.it



Articolo 9. Riservatezza

1. Ciascuna **Parte** si impegna a mantenere segreto il contenuto di tutti i dati, informazioni, procedure organizzative o know how di cui venga a conoscenza a seguito di rivelazione della **Parte** che le ha fornite. Si garantisce altresì la massima riservatezza e protezione dei dati contenuti nei rispettivi archivi, dei dati elaborati, dei documenti e delle informazioni pervenute dall'altra **Parte**, per i 3 (tre) anni successivi alla cessazione per qualsivoglia causa del presente **Accordo**.

Articolo 10. Diritti di proprietà intellettuale

1. **Fondazione Thun Onlus** manterrà l'esclusiva titolarità dei marchi e dei segni distintivi utilizzati nell'esecuzione del presente **Accordo**, di cui è titolare o licenziataria, senza che l'eventuale autorizzazione all'utilizzo di detti marchi/segni distintivi possa in alcun modo essere inteso come licenza di marchio o far insorgere alcun diritto in capo all'**Ospedale di Cosenza** sui marchi e segni distintivi medesimi. Resta inteso che quanto sopra, deve intendersi valido anche per gli eventuali diversi marchi e segni distintivi di cui **Fondazione Thun Onlus** divenisse titolare o licenziataria, successivamente alla sottoscrizione del presente **Accordo**. Resta altresì inteso che la sottoscrizione del presente **Accordo** non costituisce autorizzazione implicita all'utilizzo dei marchi/segni distintivi rispettivamente facenti capo a ciascuna **Parte**, la quale dovrà eventualmente venire espressamente concessa con atto scritto e separato rispetto al presente **Accordo**.

2. Nel caso in cui l'**Ospedale** venga a conoscenza di attività di terzi che possano essere pregiudizievoli per i marchi e segni distintivi di cui la **Fondazione Thun Onlus** è titolare o licenziataria, l'**Ospedale di** si impegna a comunicarlo immediatamente a **Fondazione Thun Onlus** affinché quest'ultima possa adottare le necessarie azioni legali a tutela dei propri diritti.

3. L'**Ospedale** accetta sin d'ora che la **Fondazione** possa esporre nelle modalità condivise tra le **Parti**, i propri marchi/segni distintivi all'interno della struttura ospedaliera. L'**Ospedale di Cosenza** accetta altresì che la **Fondazione** a sua totale discrezione, possa procedere ad affiancare dei propri marchi e/o segni distintivi a quelli di sponsor della medesima all'interno della struttura ospedaliera.

4. Ciascuna **Parte** potrà, in qualsiasi tempo e con qualsiasi mezzo, procedere alla spendita del nome dell'altra **Parte**, con espressa indicazione e nel limite dell'attività espletata di cui al presente **Accordo**.

Articolo 11. Trattamento dei dati personali

1. Nel rispetto del D.Lgs. 196/03, le parti si danno reciprocamente atto che i dati forniti sono trattati per il corretto adempimento del presente contratto e, quindi, anche delle obbligazioni assunte, per le attività connesse e/o strumentali allo stesso, nonché, anche mediante comunicazione, per l'adempimento di tutti gli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria vigente.

Qualora si renda necessario fornire alla **Fondazione Thun Onlus** dati personali relativi ai pazienti, l'**Ospedale di** si impegna a nominare, per tutta la durata dell'**Accordo**, la **Fondazione Thun Onlus** responsabile esterno di trattamento per la banca dati dei pazienti, di cui è titolare l'**Ospedale di Cosenza**.

Con riferimento alla gestione privacy, l'**Ospedale** si obbliga a manlevare e tenere indenne la **Fondazione** per ogni qualsivoglia danno e/o azione che quest'ultima dovesse subire per causa imputabile all'**Ospedale**, anche a titolo di mera colpa.

Art. 12. Legge applicabile e Foro Competente

Il presente **Accordo** è regolato e dovrà essere interpretato secondo la legge italiana. Per quanto non espressamente previsto dal presente **Accordo** si rinvia a quanto previsto dal codice civile e dalla vigente legislazione italiana in materia.

Le parti convengono che qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Cosenza.

LUOGO, DATA

Fondazione Contessa Lene Thun Onlus

Azienda Ospedaliera di Cosenza

A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, stylized capital 'P' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.